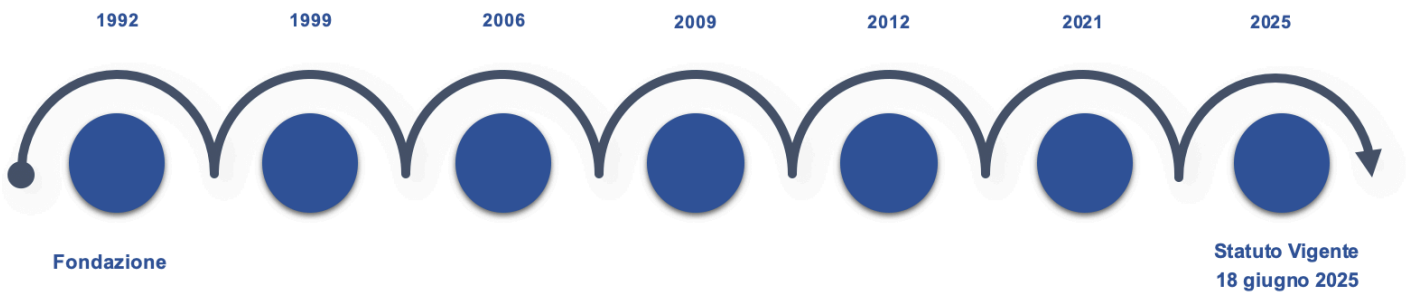
FEDERMANAGER
SICILIA ORIENTALE

STATUTO

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 18 giugno 2025



Approvato dall'Assemblea costitutiva in data:
- **24 gennaio 1992**

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data:
- **22 gennaio 1999**
- **01 aprile 2006**
- **04 dicembre 2009**
- **29 giugno 2012**
- **03 dicembre 2021**
- **18 giugno 2025**

Art. 1

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – TERRITORIO

1. Il Sindacato dei Dirigenti Industriali di produzione beni e servizi, esercenti attività ausiliarie costituitosi in data 24/01/1992 con denominazione "Sindacato Dirigenti Aziende Industriali della Sicilia Orientale", con atto pubblico repertorio n. 3154 raccolta n. 1129 del Notaio Giuseppe Artesi in Ramacca, ha assunto la denominazione "Federmanager Sicilia Orientale" con sede in Catania.
2. Federmanager Sicilia Orientale aderisce a "Federmanager, Federazione Nazionale Dirigenti e Quadri Apicali d'Azienda Industriale", con sede in Roma, fa parte della "Unione Regionale Federmanager della Sicilia", ed ha competenza territoriale per le province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Ragusa. Associa in particolare i Dirigenti e Quadri Apicale di: Industria (Confindustria) – Piccola e Media Impresa (Confapi) – Aziende Municipalizzate (Confservizi) – Giornali quotidiani (Fieg) – Ferrovie dello Stato (FS SpA) – Poste (PT SpA) – ANAS (ANAS) – IPI (IPI) – Assivolo (ENAV) – Attività Portuali Italiane (ASSIDIRPORT) – Comandanti e Direttori di Macchina Armamento libero (CONFTARMA FEDERALINEA) – Armamento Sovvenzionato (FEDERLINGA) – Trasporti in Concessione – (ASSTRA) – CONSORZI ASI – FEDERMANAGER Piloti – AQUAS (Quadri autostrade).

   Sono associabili, altresì, tutte le altre categorie riconosciute o che verranno riconosciute dalla Federazione Nazionale.
3. Laddove non specificate nel presente Statuto, le regole associative di Federmanager Sicilia Orientale sono oggetto di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
4. Federmanager Sicilia Orientale può istituire Delegazioni territoriali nelle province di competenza.

Art. 2

SCOPI E FINALITÀ

1. Federmanager Sicilia Orientale non ha riferimenti o finalità di ordine partitico, religioso o di lucro, e persegue nel territorio la finalità di valorizzare lo status di Dirigente di azienda.
2. In particolare, Federmanager Sicilia Orientale ha i seguenti scopi:
   a) rappresentare la categoria dei Dirigenti industriali e dei Quadri Apicali, come identificati al successivo Art. 3, nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese e, in particolare, del territorio di competenza;
   b) difendere gli interessi degli stessi in campo sindacale, previdenziale e dell'assistenza sanitaria, nonché promuovere ogni iniziativa che risulti opportuna a tale scopo;
   c) tutelare gli interessi degli iscritti in ogni sede, anche mediante la stipulazione di accordi aziendali e la trattazione di vertenze o controversie sorte durante od in conseguenza dell'intercorso rapporto di lavoro;
   d) tutelare e promuovere l'immagine della categoria, con particolare attenzione ai giovani ed alle donne;

e) assicurare il contributo professionale degli iscritti al servizio del territorio in cui operano e del Paese;

f) assumere iniziative rivolte alla formazione e all'aggiornamento professionale dei Dirigenti e dei Quadri Apicali;

g) mantenere vivo nella categoria lo spirito di colleganza, di collaborazione e di solidarietà;

h) prestare assistenza morale agli iscritti, nonché sostegno materiale, compatibilmente con i mezzi di cui dispone;

i) istituire rappresentanze Sindacali dei Dirigenti e Quadri Apicali presso le aziende (RSA);

j) favorire le procedure di Conciliazione obbligatorie previste dall'Art. 410 c.p.c..

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, Federmanager Sicilia Orientale può aderire ad altri Enti o Federazioni che perseguono i medesimi fini in campo regionale, nazionale, europeo ed internazionale.

Art. 3

ASSOCIATI

1. Possono far parte di Federmanager Sicilia Orientale, in qualità di associati, coloro che, in aziende industriali, o in aziende, così come riportato nel secondo comma dell'Art. 1, hanno o hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato e retribuito quale componente manageriale delle imprese, nonché di Quadro ai sensi dell'art, 2095 del Codice Civile. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i Quadri ai quali si applichi un contratto collettivo sottoscritto da FEDERMANAGER o, in assenza di tale circostanza, i Quadri le cui competenze ed attività siano riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa dall'Art. 1 comma 1, sez. II dell'accordo 22 dicembre 2010 fra CONFAPI e FEDERMANAGER (di seguito identificati come "Quadri Apicali").
2. Possono iscriversi, inoltre, su delibera del Consiglio Direttivo, le figure previste come associabili dallo Statuto di Federmanager nazionale.
3. L'iscrizione a Federmanager Sicilia Orientale è incompatibile con l'appartenenza ad altre organizzazioni sindacali di lavoratori subordinati che non abbiano stipulato patti associativi con Federmanager nazionale. Tale incompatibilità non si estende agli Ordini e ai Collegi professionali.
4. La qualità di associato comporta l'accettazione e quindi l'impegno all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi di Federmanager Sicilia Orientale, dagli accordi stipulati da Federmanager Sicilia Orientale, nonché dai contratti collettivi stipulati da Federmanager nazionale.
5. La qualità di associato si perde:

   a) per dimissioni;

   b) per decadenza motivata da sopravvenuta cessazione, per qualsivoglia ragione o causa, dei requisiti in base ai quali era stata concessa l'ammissione ad associato;

   c) per radiazione, quando l'associato abbia assunto comportamenti lesivi del prestigio della categoria, o commesso gravi infrazioni;

d) per morosità.

6. L'associato che cessi dalla qualifica di Dirigente o Quadro Apicale può rimanere iscritto a Federmanager Sicilia Orientale, purché non eserciti attività incompatibile con l'appartenenza, così come stabilito dal primo comma del presente articolo, con la qualifica di Dirigente o Quadro Apicale in servizio.

Art. 4

ORGANI DI FEDERMANAGER SICILIA ORIENTALE

1. Sono Organi di Federmanager Sicilia Orientale:
   a) l'Assemblea degli Associati;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente;
   d) il Collegio dei Garanti Contabili;
   e) il Collegio dei Probiviri.

   Gli Organi di cui ai sopraindicati punti b) ed e) dovranno essere composti per almeno il 70% da Dirigenti mentre ai Quadri Apicali sarà riservata una quota, comunque non superiore al 30%, da determinarsi in base al numero di Quadri Apicali iscritti all'Associazione. La stessa composizione, nei termini stabiliti all'Art.5 comma 9, viene applicata per l'Assemblea.
2. Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente gli iscritti in regola con il versamento delle quote annuali alla data delle elezioni.
3. Le cariche sociali non sono retribuite ad eccezione dei rimborsi per le spese sostenute nell'esercizio dell'incarico.
4. Non è eleggibile a cariche sociali chi ricopre cariche o incarichi in organizzazioni sindacali imprenditoriali, o in azienda con funzione di controparte nei riguardi dei Dirigenti.
5. L'elezione delle cariche sociali avviene mediante votazione a scrutinio segreto, sia in caso di Assemblea per adunanza (in presenza, in modalità telematica o in forma mista), sia in caso di votazione per referendum. In entrambi i casi, le operazioni elettorali devono garantire la segretezza del voto, l'identificazione degli aventi diritto, la tracciabilità e la regolarità delle procedure. Le votazioni si svolgono mediante procedura telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione da Federmanager nazionale o altre piattaforme equivalenti.

Art. 5

L'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è aperta a tutti gli associati.
2. Hanno diritto al voto esclusivamente gli iscritti in regola con il versamento delle quote annuali alla data dell'Assemblea.
3. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo voto.
4. Ogni associato avente diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato avente diritto di voto. Spetta al Presidente dell'Assemblea costatare il diritto d'intervento all'Assemblea, anche per delega e la relativa validità.

5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta ogni anno, entro e non oltre il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
6. L'Assemblea è pure convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo, deliberante a maggioranza assoluta dei suoi componenti presenti, lo ritenga necessario, oppure dietro richiesta del Collegio dei Garanti Contabili o da almeno un decimo degli Associati aventi diritto.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, anche per deliberare in merito a sfiducia al Presidente e modifiche statutarie, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti e rappresentati.
8. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti e dei rappresentati. Per deliberare in merito a modifiche statutarie o sfiducia al Presidente, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e dei rappresentati.
9. Sia in prima che in seconda convocazione, ordinaria e straordinaria, i Dirigenti presenti rappresentano almeno il 70% dei partecipanti mentre la pesatura dei Quadri Apicali presenti, in termini di rappresentanza, viene determinata in base ai criteri di seguito stabiliti:
   - ai Quadri Apicali sarà riservata una quota corrispondente alla percentuale, con un iniziale sbarramento minimo del 10%, di Quadri Apicali iscritti rispetto al numero complessivo di Soci iscritti. Resta inteso che la quota di rappresentanza dei Quadri Apicali non potrà, in ogni caso, superare il 30%.
10. Resta espressamente stabilito che anche nel caso di ricorso al referendum trova applicazione il criterio di determinazione della partecipazione tra Dirigenti e Quadri Apicali indicato al comma precedente.
11. Sono compiti dell'Assemblea:
    a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo, sentita la relazione del Collegio dei Garanti Contabili, ed il bilancio preventivo;
    b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti Contabili;
    c) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
    d) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto sociale;
    e) tutto quanto previsto dalle leggi di esclusiva competenza dell'Assemblea.
12. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con lettera, anche via e-mail, agli associati, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio risultante a Federmanager Sicilia Orientale.
13. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo – se in presenza – o l'utilizzo di una piattaforma telematica, il giorno e l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, quest'ultima da tenersi anche in altro luogo – se in presenza – o indicando la piattaforma telematica, e in altra data ma comunque non oltre 10 giorni dalla prima, e specificando l'ordine del giorno con gli

argomenti da trattare. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno cinque giorni.

14. L'Assemblea per adunata, intesa come riunione convocata per la partecipazione diretta degli associati, può svolgersi in presenza, in modalità telematica o in forma mista (parte in presenza e parte a distanza). Le votazioni si effettuano a scrutinio palese o mediante scheda segreta utilizzando, di norma, sistemi di votazione elettronica che garantiscano l'identificazione dei votanti, la tracciabilità, la segretezza e la regolarità del voto secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo esplicitate nella lettera di convocazione.
15. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare, anche con votazione per "referendum"**:**
    - per corrispondenza, con schede cartacee inviate agli associati e restituite all'Associazione;
    - tramite seggio elettronico, utilizzando la piattaforma nazionale di Federmanager o altre equivalenti, accessibile da remoto per un periodo stabilito;

    con le modalità stabilite nel Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
    a) sino ad un massimo di 14 componenti, eletti per votazione, di cui almeno il 70% Dirigenti, mentre ai Quadri Apicali sarà riservata una quota corrispondente a quanto stabilito al precedente Art.4 coma 1. assicurando ai Dirigenti in servizio rispetto a quelli in quiescenza, la metà più uno qualora ci siano le candidature. I Consiglieri Quadri Apicali dovranno essere tutti in servizio. Il numero dei consiglieri e la relativa ripartizione fra Dirigenti e Quadri Apicali sarà deliberata dal Consiglio Direttivo al momento di indire le elezioni;
    b) un componente di diritto, in rappresentanza di ciascuna delle delegazioni territoriali provinciali, ove costituite.
2. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea con procedura che, in relazione alla particolare importanza che quest'atto riveste nella vita associativa, deve attenersi ai seguenti inderogabili principi:
    a) votazione a schede segrete mediante referendum o con convocazione di adunanza che può svolgersi in presenza, in modalità telematica o mista;
    b) possono presentarsi come candidati tutti gli associati iscritti a Federmanager Sicilia Orientale almeno un anno prima del termine fissato per la presentazione delle candidature ed in regola con le quote associative al momento della candidatura;
    c) ciascun associato può votare per un numero di candidati pari al massimo dei consiglieri da eleggere;
    d) non potranno risultare eletti più di due componenti appartenenti alla stessa azienda e quattro componenti appartenenti allo stesso gruppo aziendale;
    e) non possono essere ricandidati i consiglieri in precedenza decaduti dalla carica;

f) in caso di vacanza di uno o più componenti del Consiglio eletti nel corso del triennio, subentreranno automaticamente, nell'ordine, i primi non eletti nella precedente elezione. Il consigliere subentrante dovrà trovarsi, al momento della sostituzione, nello status che il consigliere uscente aveva al momento dell'elezione, rispettando, se possibile, la proporzione e quanto previsto al comma 1 lettera a).

3. Il Consiglio dura in carica un triennio e tutti i suoi componenti sono eleggibili per un massimo di due mandati consecutivi; a tal fine sono considerati tutti i mandati ricoperti consecutivamente a prescindere se la carica sia stata assunta per elezioni o di diritto. Ulteriori mandati, coi medesimi limiti, sono possibili allorché sia trascorso almeno un triennio. Per mandati effettivamente svolti si intendono quelli ricoperti per almeno la metà del triennio, calcolati in giorni, più 1 giorno. Il triennio decorre dal giorno dell'Assemblea che elegge le cariche e scade il giorno dell'Assemblea che, nel terzo anno successivo, procede al rinnovo delle cariche stesse.
4. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri eletti, si dovrà procedere a nuove elezioni dello stesso Consiglio.
5. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti a schede segrete ed a maggioranza semplice dei votanti: il Presidente, due Vicepresidenti e due componenti per il Comitato di Presidenza di cui al successivo Art. 7.
6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra tutti gli iscritti il Tesoriere che, se non facente già parte dei suoi componenti, parteciperà alle riunioni senza diritto di voto.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni trimestre e tutte le volte che il Presidente stesso, o chi ne fa le veci, ritenga di convocarlo, inoltre, il Consiglio Direttivo deve essere convocato, in qualsiasi momento, su richiesta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti, o del Collegio dei Garanti Contabili.
8. La convocazione del Consiglio deve essere effettuata con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data stabilita per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tramite e-mail o PEC, con un preavviso di almeno tre giorni. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo – se in presenza – o l'utilizzo della piattaforma telematica, la data e l'ora stabilita per la riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, prevalendo, in caso di parità di voti, quello del Presidente.
9. I Garanti Contabili ed i Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
10. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) elaborare la politica generale di Federmanager Sicilia Orientale e promuovere tutte le iniziative occorrenti per realizzarla;
    b) deliberare sulle spese straordinarie e sulla gestione straordinaria del patrimonio sociale;

c) deliberare in merito alla relazione ed al bilancio consuntivo presentati dal Comitato di Presidenza e sottoporli all'Assemblea;

d) approvare il bilancio preventivo e sottoporlo all'Assemblea;

e) deliberare in ordine alla misura delle quote d'iscrizione e dei contributi associativi annuali, nonché stabilire il contributo dovuto dal coniuge superstite che si avvarrà di servizi di Federmanager Sicilia Orientale;

f) istituire, su proposta del Comitato di Presidenza, Commissioni consultive, di cui nomina i Presidenti, ovvero i Coordinatori, i quali non potranno essere nominati per più di due mandati consecutivi;

g) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali modifiche statutarie proposte da apposita commissione istituita in base alla precedente lettera f);

h) decidere, in via definitiva, in materia di decadenza e di radiazione degli associati per i casi di competenza di cui al comma 5 lettere b), c) e d) dell'Art. 3;

i) stabilire se l'Assemblea degli associati debba essere chiamata a deliberare con convocazione d'adunanza (in presenza, in modalità telematica o mista), oppure con votazioni per referendum;

j) nominare il Comitato elettorale, nel caso di Assemblee per referendum, previa determinazione del numero dei suoi componenti, scegliendo colleghi che s'impegnino a non presentarsi come candidati. Tale comitato è l'unico depositario e responsabile delle incombenze e provvede allo scrutinio;

k) decidere, salvo ratifica dell'Assemblea, le adesioni di cui al comma 3 dell'Art. 2 e relative revoche;

l) promuovere la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali;

m) designare su proposta del Comitato di Presidenza:
   - i nominativi dei delegati all'Assemblea dell'Unione Regionale;
   - i nominativi che i suddetti delegati debbono proporre all'Assemblea dell'Unione Regionale per le cariche dei vari Organi dell'Unione Regionale medesima;
   - i nominativi da indicare all'Unione Regionale come delegati ai Congressi nazionali ordinari e/o straordinari;
   - i nominativi da indicare come rappresentanti dell'Unione Regionale nelle cariche elettive della Federazione Nazionale e degli organismi ad essa collegati;

n) proporre, su indicazione del Comitato di Presidenza, i componenti per cariche da ricoprire in Organi collaterali a Federmanager (Fondirigenti, FASI, ecc. …);

o) designare, su proposta del Comitato di Presidenza, i nominativi dei componenti per cariche da ricoprire in organismi esterni di diritto o per segnalazione ad autorità esterne;

p) promuovere la costituzione delle delegazioni territoriali provinciali;

q) redigere, approvare ed eventualmente modificare il Regolamento interno che detta le norme associative;

r) approvare il regolamento delle delegazioni territoriali provinciali;

s) approvare i regolamenti delle R.S.A. e controllare il corretto funzionamento delle stesse in osservanza dello Statuto.

Art. 7

IL COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere e dai due componenti eletti dal Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato di Presidenza deve riunirsi, di norma, una volta al mese su convocazione del Presidente. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo –- se in presenza – o l'utilizzo della piattaforma telematica, la data e l'ora stabilita per la riunione. Per la validità delle proprie proposte valgono le norme stabilite per il Consiglio Direttivo.
3. Sono compiti del Comitato di Presidenza:
   a) attuare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
   b) predisporre i programmi dell'attività di Federmanager Sicilia Orientale;
   c) curare la gestione ordinaria del patrimonio sociale e delle spese ordinarie;
   d) verificare i progetti di bilancio annuali, consuntivo e preventivo, elaborati dal Tesoriere e predisporre le relazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
   e) stabilire le norme per l'emissione degli ordini di pagamento ed incasso;
   f) decidere sull'ammissione e proporre al Consiglio Direttivo i casi di decadenza e radiazione dei soci;
   g) proporre al Consiglio Direttivo l'istituzione di Commissioni consultive;
   h) verificare le condizioni per la riammissione dei soci morosi o già dimissionari;
   i) proporre al Consiglio Direttivo le modalità di pagamento delle quote d'iscrizione, se previste, e delle quote associative annuali;
   j) divulgare, con ogni mezzo disponibile, l'informazione sull'attività di Federmanager Sicilia Orientale;
   k) provvedere ad ogni altra incombenza affidata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta legalmente Federmanager Sicilia Orientale, sia nei confronti degli associati che dei terzi e di qualsiasi Ente ed Autorità.
2. Il Presidente attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, impartendo le conseguenti direttive e sovrintendendo all'organizzazione dei servizi e degli uffici di Federmanager Sicilia Orientale. Egli ha, tra le facoltà, quella di conferire mandati speciali "ad negotia" senza necessità di apposite deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Nei casi d'urgenza ed eccezionalità, il Presidente può esercitare i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo, ai quali deve però sottoporre, alla prima riunione utile, le decisioni prese per la ratifica.

4. In caso d'assenza del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione. In mancanza del Vice Presidente è sostituito dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di iscrizione all'Associazione.
5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente duri oltre sei mesi continuativi, il Presidente stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo. Qualora la decadenza avvenga nei primi 18 mesi del mandato il Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione che ne assume le veci, deve attivare, entro i 30 giorni successivi, la procedura per l'elezione del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente eletto rimane in carica sino alla scadenza naturale del triennio in corso. Tale elezione è computata ai fini del vincolo dei due mandati di cui all'articolo 6 comma 3. Nel caso in cui il tempo residuo sia inferiore ai 18 mesi, il Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione assume a pieno titolo la carica di Presidente ed il Consiglio Direttivo elegge i due nuovi Vice Presidenti.
6. In caso di dimissioni del Presidente si applica la medesima procedura di cui al precedente comma 5.
7. Il Presidente può essere sfiduciato da un'Assemblea, appositamente convocata con le modalità previste dall'Art. 5 comma 6. e specificando le motivazioni, la quale delibera con le maggioranze di cui all'Art. 5 commi 7. e 8. Ove la sfiducia venisse deliberata dall'Assemblea decade l'intero Consiglio Direttivo e si procede a nuove elezioni. La sfiducia al Presidente può essere approvata anche dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dello stesso, ed in tal caso il Consiglio, contestualmente, provvede alla elezione di un nuovo Presidente con le modalità di cui all'Art. 6 comma 5. Ogni controversia inerente la corretta applicazione del presente comma è rimessa, su iniziativa dei soci e/o del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri nei termini statutari.
8. La carica di Presidente è incompatibile con cariche politiche nazionali, regionali, provinciali e comunali e con cariche analoghe federali o in enti collaterali di Federmanager.

Art. 9

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere provvede alla gestione economica e finanziaria di Federmanager Sicilia Orientale in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.
2. Il Tesoriere cura la tenuta dei libri contabili e sociali, tenendo conto di eventuali osservazioni e/o rilievi effettuati dal Collegio dei Garanti Contabili, elabora le proposte del Bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, utilizzando schemi concordati con il suddetto Collegio, predispone e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio Sociale.

Art. 10

IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

1. La gestione amministrativa di Federmanager Sicilia Orientale è controllata da un Collegio dei Garanti Contabili costituito da tre componenti effettivi e due

supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Assume la carica di Presidente del Collegio il componente che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un componente effettivo, gli subentra il supplente che ha riportato più voti.

Art. 11

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. Il Collegio agisce sulla base dei ricorsi degli associati o su richiesta degli Organi direttivi dell'Associazione.
3. Il Collegio è autonomo e indipendente, i compiti sono definiti nel Regolamento ed il suo operato è insindacabile.
4. Possono essere eletti a far parte del Collegio gli iscritti a Federmanager Sicilia Orientale da almeno cinque anni.

Art. 12

RAPPRESENTANTI IN ENTI COLLATERALI

1. I rappresentanti di Federmanager Sicilia Orientale in Organismi Federali o negli Enti collaterali di categoria, Enti ed uffici pubblici o Autorità, Organi consultivi o gestionali cui Federmanager Sicilia Orientale è chiamata a partecipare, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi presso il medesimo organismo. Essi decadono al decadere del Consiglio Direttivo a meno di quelli nominati su indicazione di Federmanager Sicilia Orientale ma con atto di autorità o Enti terzi o a seguito di elezione, che decadono alla scadenza del mandato statutario dell'Organo in questione.
2. I rappresentanti di cui innanzi debbono periodicamente (almeno due volte l'anno) relazionare al Consiglio Direttivo di Federmanager Sicilia Orientale circa le attività svolte rendendolo edotto, nel contempo, delle varie tematiche sviluppate negli Enti cui partecipa, sia di interesse generale che di quelle proprie della categoria dei Dirigenti.
3. I Rappresentanti stessi devono rendere noti al Comitato di Presidenza, che ne informa il Consiglio Direttivo, circa gli eventuali compensi ed i tipi di rimborsi derivanti dall'incarico che viene espletato.

Art. 13

IL PATRIMONIO – L'AMMINISTRAZIONE – IL BILANCIO

1. Il patrimonio di Federmanager Sicilia Orientale è costituito:
   a) dai beni mobili e immobili di proprietà di Federmanager Sicilia Orientale;
   b) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
   c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Federmanager Sicilia Orientale non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di

fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre d'ogni anno. Il bilancio e la relazione del Collegio dei Garanti Contabili devono essere predisposti entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale e devono essere tenuti a disposizione degli associati, presso la sede, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea indetta per l'approvazione del bilancio.

Art. 14

SCIOGLIMENTO DI FEDERMANAGER SICILIA ORIENTALE

1. Federmanager Sicilia Orientale può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, convocata per adunanza con la specifica richiesta di scioglimento all'ordine del giorno, con voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto. Nell'eventualità che l'Assemblea sia convocata per lo scioglimento e per due volte consecutive, sia in prima che in seconda convocazione, con una distanza minima di 3 mesi e massima di 6 mesi l'una dall'altra non sia raggiunto il numero legale dei due terzi degli associati, potrà essere convocata una terza Assemblea che, in seconda convocazione, sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e potrà deliberare lo scioglimento di Federmanager Sicilia Orientale con il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.
2. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e determinare in qual modo dovrà liquidarsi il patrimonio sociale, rimanendo comunque esclusa ogni forma di ripartizione tra i soci.
3. In caso di scioglimento, per qualunque causa, di Federmanager Sicilia Orientale, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero, in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15

APPLICAZIONE DELL'ART. 39 DELLA COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione, ai sensi delle Leggi che saranno emanate in applicazione dell'Art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Le modificazioni devono essere notificate all'Assemblea, nella prima adunanza utile.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, allo Statuto di Federmanager nazionale e alle norme di legge in materia.

Art. 17

NORME TRANSITORIE

1. Tutte le norme statutarie previste nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
2. Gli Organi di cui al precedente Art.4, in carica il 1° gennaio 2025 sono prorogati fino al 31 dicembre 2025, data entro cui dovranno tenersi le rispettive elezioni. In tutti i casi i mandati svolti sono computati ai fini dei limiti cumulativi previsti dal presente Statuto.

***

ORGANI SOCIALI DI FERMANAGER SICILIA ORIENTALE
ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2025

Presidente	**Marian Conigliaro**
Vice Presidente	Claudio Ferro
Vice Presidente	Davide Piazza
Tesoriere	Mario Paparo
Componente C.d.P.	Carmelo Fornito
Componente C.d.P.	Domenico Longhitano
Consigliere	Marco Di Bella
Consigliere	Vincenzo Passanisi
Consigliere	Donatello Puliatti
Consigliere	Maria Antonella Saeli
Presidente Collegio dei Garanti Contabili	**Giuseppe Guglielmino**
Componente Collegio dei Garanti Contabili	Gildo Matera
Componente Collegio dei Garanti Contabili	Francesco Siracusano
Presidente Collegio dei Probiviri	**Carmine Bonomo**
Componente Collegio dei Probiviri	Sebastiano Francalanza
Componente Collegio dei Probiviri	Carlo Marino

RAPPRESENTANZA PRESSO L'UNIONE REGIONALE FERMANAGER SICILIA

Componente del Consiglio Direttivo	Marian Conigliaro
Componente del Consiglio Direttivo	Domenico Longhitano
Componente Collegio dei Probiviri	Gregorio Mirone
Revisore dei Conti - Supplente	Gildo Matera
Segreteria amministrativa	**Francesca Cantarella**